



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 23

DEL 08-03-2019

Publicata il 08-03-2019 al n. 42 del Registro Generale

SERVIZIO	Settore 2 - Finanziario-Tributi-Personale-
----------	--

REG. 199

OGGETTO	ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART.21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990 E SECESSIVE MODIFICAZIONI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "FUNZIONARIO TECNICO" DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE, CAMPODIMELE, LENOLA E SPERLONGA, CATEGORIA GIURIDICA "D" CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
---------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di marzo.

RICHIAMATA la propria determinazione n.77 del 10.12.2018 con la quale è stata indetta una selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di "Funzionario tecnico" dell'Ufficio unico intercomunale, Campodimele, Lenola e Sperlonga categoria giuridica "D" a tempo pieno e indeterminato;

VISTO il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.02 del 08/01/2019, sezione Concorsi ed Esami 4a Serie Speciale;

VISTO il regolamento Comunale per la selezione pubblica del personale, approvato con delibera di Giunta Comunale n.54 del 07/09/2018;

PRESO ATTO della determinazione n.10 del 14.02.2019, con quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

VISTO la comunicazione della commissione esaminatrice pervenuta in data 7 marzo 2019, prot. 801 del 08.03.2019;

CONSTATATO che l'art.8 del Bando di concorso di cui alla determinazione n.77 del 10.12.2018, al comma 4 prevede la valutazione dei titoli effettuata successivamente alla prova scritta e letto l'art.23 del regolamento Comunale per la selezione pubblica del personale, approvato con delibera di giunta n.54 del 07/09/2018, nel quale l'art.23 detta alla commissione esaminatrice l'ordine dei lavori in successione cronologica dalla lettera a alla lettera I, in particolare stabilisce che la valutazione dei titoli e comunicazione agli interessati debba avvenire prima della correzione delle prove scritte;

ACCLARATO che dalla lettura delle due norme sopra citate vi è un evidente contrasto e che lo stesso non consente alla commissione esaminatrice di applicare con coerenza ed in linea con la normativa generale la valutazione dei titoli;

TENUTO CONTO altresì che l'art.9 del bando di concorso sopra citato al comma 2 punto 4) prevede per il curriculum fino a 4 punti, mentre l'art. 10 "Valutazione dei titoli" alla lett. C) ultimo riquadro un punteggio per il curriculum valutato fino ad un punto all'interno del massimo 2 punti relativi ai titoli vari;

ACCLARATO altresì anche in questo caso che nel bando all'art.9 e 10 ci sono indicazioni discordanti che inducono la commissione esaminatrice ad una valutazione senza un punteggio unico e definito;

RITENUTO, quindi, che il predetto bando presenta profili di incongruenza che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità e consentono all'Ente di provvedere al suo annullamento in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

RICHIAMATA la Giurisprudenza amministrativa che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela perché il bando di concorso non rientra tra i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole. (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 199

0

" (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio

ATTESO CHE in presenza di ragione di pubblico interesse, come del caso di specie, è opportuno procedere all'annullamento del bando di concorso approvato con determina nr. 77 del 10.12.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.02 del 08/01/2019 sezione Concorsi ed Esami 4a Serie Speciale;

ATTESO inoltre che le incongruenze rilevate determinano incertezze nell'applicazione del bando concorsuale per la commissione esaminatrice e possono costituire motivo di contenzioso;

ACQUISITO in premessa il parere positivo in merito alla regolarità **Tecnica**, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000;

VISTI:

- il “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego” approvato con delibera della Giunta Comunale n. 272 del 24.11.2016;
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

PER le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

DI ANNULLARE D'Ufficio in autotutela ai sensi dell'Art.21 nonies Legge 241/1990 e successive modificazioni il bando di concorso approvato con determina n.77 del 10.12.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.02 del 08/01/2019 sezione Concorsi ed Esami 4a Serie Speciale;

DI PUBBLICARE la presente determinazione:

- ı all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ı nel sito istituzionale dei Comuni di Campodimele, Lenola e Sperlonga, sezione “Amministrazione Trasparente –“Bandi di concorso”, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 dando atto che lo stesso opera con efficacia “*ex tunc*”;
- ı di comunicare il presente annullamento a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicati;
- ı di disporre, a favore di coloro che hanno presentata istanza di partecipazione al concorso “*de quo*”, il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di selezione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Daniela Ilario

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

In relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Daniela **Ilario**
